

## STATUTO SOCIALE

### Art. 1 - Denominazione e Sede.

E' costituita in Cadoneghe (PD), Gall. Castagnara, 1 un'associazione sportiva, ai sensi degli art.li36 e seguenti del Codice Civile denominata "SCI CLUB CADONEGHE associazione dilettantistica".

### Art. 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline contemplate dalla Fisi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali

### Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Sport Invernali e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata



### Art. 5 - Diritti dei Soci.

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di Socio da diritto a frequentare la Sede Sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

### Art. 6 - Decadenza dei Soci e provvedimenti disciplinari

I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDCI/00

Agente Entrate  
00027728 000010EB MWFE001  
00036084 08/07/2014 12:14:23  
4578-00088 4AD628821C6FCFA  
IDENTIFICATIVO : 8113161106379

0 1 15 161110 637 9



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDCI/00

Agente Entrate  
00027728 000010EB MWFE001  
00036084 08/07/2014 12:14:28  
4578-00088 6D40CFD971825A88  
IDENTIFICATIVO : 8113161106368


0 1 13 161110 636 8



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDCI/00

Agente Entrate  
00027728 000010EB MWFE001  
00036084 08/07/2014 12:14:33  
4578-00088 61108AA217EAS2FD  
IDENTIFICATIVO : 8113161106356

0 1 15 161110 635 6



- dimissione volontaria;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, pronunciata contro il Socio che commette azione ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva;
- ammonizione;
- sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Il Socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'Assemblea ordinaria dei

Soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato ed al Comitato Regionale della F.I.S.I. i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati. L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Art. 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;

#### **Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 9 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

*Mario Benedetti*

*Mario Benedetti*

#### **Art. 11 - validità Assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti ovvero da 1/4 dei Soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Articolo 12 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 9 (nove) eletti dall'Assemblea.

Gli eletti rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 14 - Dimissioni**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla Convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 15 - Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.


#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare i provvedimenti disciplinari;
- c) approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il programma sportivo sociale;
- d) nominare i direttori sportivi nelle varie discipline che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso questi ultimi potranno partecipare al Consiglio Direttivo ma solamente con voto consultivo;
- e) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei Soci e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da Soci;
- g) redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- h) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza.



#### **Art. 18 - Il Vice presidente**

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art. 19 - Il Segretario**

Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo - 20 Il rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati

#### **Art. 21 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Maggio e terminano il 30 Aprile dell'anno successivo.

#### **Art. 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed iscritte nel bilancio preventivo;
- dalle eventuali elargizioni da Soci e da terzi;
- dai contributi di enti ed associazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

#### **Articolo 23 - Sezioni**

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali

#### **Art. 24 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Padova.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Padova.

L'Arbitrato avrà sede in Padova, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

#### **Art. 25 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 26 - Disposizioni generali**

Del presente statuto il Presidente dell'associazione dovrà firmare tre copie, delle quali, previa registrazione delle stesse, una verrà depositata presso gli archivi sociali, una presso gli archivi del Collegio dei revisori e la terza presso la F.I.S.I.

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono rispettivamente gli statuti ed i regolamenti della F.I.S.I.

